

## **G) ORARI GUIDA E RIPOSO DEGLI AUTISTI**

Al fine di evitare la sottrazione di 2 punti alla patente, per le violazioni previste dal Codice della Strada, forniamo i seguenti chiarimenti riferiti al rispetto dell'ORARIO DI GUIDA per gli autisti delle imprese di Autotrasporto, disciplinato dall'art. 174 del Codice della Strada e dal Regolamento CEE n° 561/2006 ed entrato in vigore l'11 aprile 2007.

### **Orario di Guida Giornaliero**

Max 9 ore giornaliere

Deroga di 10 ore giornaliere, al massimo 2 volte alla settimana, dal martedì al giovedì, ma non adiacenti tra loro.

### **Orario di guida settimanale**

L'orario settimanale va dalle ore 00,00 del Lunedì e termina alle 24,00 della Domenica.

Il limite è imposto nel periodo di 2 settimane consecutive, che non deve superare le 90 ore.

### **Tempi d'interruzione alla guida**

Sono i brevi periodi di pausa dedicati al riposo, durante il quale è assoluto divieto svolgere altre attività lavorative.

Dopo un periodo di 4,5 ore consecutive, si possono effettuare:

- una pausa da 45', oppure;
- 2 pause, la prima obbligatoriamente di 15' (o superiore) e una seconda pausa di 30' (o superiore)

Ogni sosta di durata inferiore non viene considerata pausa.

### **Riposo giornaliero regolare**

Ogni riposo ininterrotto di 11 ore.

E' possibile ridurlo a 9 ore per un massimo di 3 volte nell'arco di una settimana, senza l'obbligo di compensarle.

### **Riposo giornaliero ridotto**

Riposo frazionato a 12 ore in totale suddividendole al massimo in due periodi:

- il primo deve essere di almeno 3 ore;
- il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni.

Si riconosce la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 9 ore per un massimo di 3 volte nell'arco di una settimana.

I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale. Ovvero per ogni 24 ore deve essere effettuato un periodo di riposo normale o ridotto.

### **Riposo giornaliero per multipresenza**

(E' multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno 2 conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza del conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria.)

9 ore a conducente nell'arco di 30 ore.

### **Riposo settimanale**

E' ogni periodo di riposo di almeno 45 ore.

Nel corso di 2 settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

- due periodi di riposo settimanale regolare oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
- La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
- Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente riposo settimanale.
- I riposi a compensazione devono essere attaccati ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
- In trasferta i periodi di riposo possono essere effettuati nel veicolo purché attrezzato ed in sosta.
- Se il riposo settimanale cade tra due settimane, esso può essere conteggiato in una sola di esse, ma non in entrambe.

**Nota Bene:**

Il disco è individuale, e va collocato sui veicoli che l'autista guida.

- Il disco va collocato all'inizio del viaggio e va tolto alla fine del viaggio, purché alla scadenza della ventiquattresima ora.
- I dischi vanno conservati a bordo del veicolo (vanno conservati per eventuali controlli, quelli della settimana in corso, ed i dischi dei 15 giorni lavorativi precedenti, in cui l'autista ha effettuato viaggi).
- Le sanzioni per superamento dei periodi di guida o mancata pausa o mancata osservanza dei riposi sono da € 143 a € 570 con conseguente perdita di due punti sulla patente.

Nel caso l'autista a seguito della intimazione da parte degli organi di polizia stradale, di proseguire il viaggio ed effettuare i prescritti periodi di riposo in luogo adeguato, trasgredisca tale prescrizione, e venga verificato e colto in tale trasgressione, viene punito:

- con la pena accessoria del ritiro della patente e della carta di circolazione
- con la sanzione pecuniaria da 1.685,00 a 6.741,00 euro.